

## **GUIDA PRATICA PER I SINISTRI**

# RIPARTIZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI POS FITTI E ASSICURAZIONI

Il Direttore di Ripartizione

Avv. Marisa Lupelli

Il Sindaco

**Ing. Antonio Decaro** 

Si ringrazia tutto il personale in servizio presso la Ripartizione Stazione Unica Appaltante che ha collaborato alla realizzazione della presente Guida

## **INDICE**

Perché una Guida Pratica per i Sinistri? pag. 3
Descrizione sintetica del procedimento pag. 4
Modulistica per la denuncia di un sinistro pag. 6
Modalità di presentazione della denuncia di un sinistropag. 7
Documenti necessari per denunciare un sinistropag. 7
Recapiti utili alla cittadinanzapag. 8
Sei l'avvocato difensore del sinistrato? Informazioni
sull'esecuzione delle sentenzepag. 9
Sei l'avvocato difensore del Comune? Informazioni utili pag. 10
Convenzioni di negoziazione assistitapag. 11
Presupposti del risarcimento del danno - limiti alla responsabilità
del Comunepag. 15
Normativa di riferimentopag. 20
Rassegna giurisprudenzialepag. 28
Andamento frequenza sinistri e liquidazioni dell'Entepag. 37

#### Perché una Guida Pratica per i Sinistri?

Il Sindaco Ing. Antonio Decaro, il Direttore della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici Avv. Marisa Lupelli e la POS Fitti e Assicurazioni Dr.ssa Roberta Bruno mettono a disposizione della cittadinanza e degli avvocati difensori, in modo del tutto innovativo, la presente "Guida Pratica per i Sinistri" contenente la modulistica per la denuncia dei sinistri ed ogni supporto documentale ed informativo utile per la gestione di tutte le fasi dei sinistri, dalla denuncia alla conclusione della pratica mediante la liquidazione dei risarcimenti ovvero il rigetto dell'istanza. Tanto, al fine di garantire, in modo economico, efficace ed informatizzato, un incremento della qualità del servizio erogato, secondo un modello organizzativo vicino alle esigenze dei cittadini.

La presente Guida costituisce infatti uno degli strumenti per l'attuazione dell'obiettivo di Mandato n. 1.1 "Innovazione della Pubblica Amministrazione", incentrato su un nuovo modello organizzativo per il Comune di Bari che pone il cittadino al centro del servizio pubblico, consentendo l'immediato reperimento di ogni informazione utile anche a seguito delle novità legislative introdotte (es. Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 introduttivo del nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita).

La *Guida Pratica per i Sinistri* infatti nasce dall'ascolto delle richieste informative dei cittadini e degli avvocati difensori e risponde alle esigenze degli utenti di celerità nel reperimento delle informazioni, dei recapiti e della modulistica per la denuncia dei sinistri, in modo da garantire un'attività pubblica efficiente e vicina alle esigenze degli utenti, orientata all'incremento della qualità dei servizi erogati, al miglioramento continuo delle prestazioni ed alla massima soddisfazione del cittadino.

AVVERTENZA: la presente Guida non sostituisce in alcun modo le previsioni normative o regolamentari vigenti o altre indicazioni degli Uffici che in caso di difformità si intendono prevalenti rispetto alla Guida stessa. Né la Guida né stralcio di essa possono essere prodotti in giudizio o possono essere utilizzati senza il preventivo accordo del Comune di Bari.

#### Descrizione sintetica del procedimento

Nel caso in cui un cittadino ritenga di aver subito dei danni materiali o fisici la cui causa sia ascrivibile al Comune di Bari, può presentare denuncia del sinistro tramite il fac simile di seguito riportato, corredato da tutta la documentazione disponibile.

La persona che intende denunciare un sinistro, per esempio nel caso in cui sia avvenuto a causa di buche o dissesti della pavimentazione di marciapiedi, strade o di altre aree comunali, dovrebbe chiedere l'intervento della Polizia Municipale, la quale, effettuato il sopralluogo, redige un verbale che serve per istruire la pratica di indennizzo.

In base al principio del neminem laedere, per aversi la responsabilita' della P.A. quale proprietaria o gestore della strada o dell'area pubblica su cui si è verificato il danno cagionato da un dissesto del manto stradale, è necessario che il pericolo non sia visibile e non sia prevedibile e che entrambi questi elementi concorrano nella causazione del fatto illecito, oltre alla mancata osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'incolumita' dei terzi e del loro patrimonio.

L'apertura del sinistro da parte dell'Ente avviene a seguito della ricezione della denuncia dal cittadino o dall'avvocato difensore inviata ai recapiti indicati nel paragrafo: "Modalità di presentazione della denuncia di un sinistro".

In caso di sinistro con richiesta risarcitoria di importo inferiore alla franchigia prevista dalla polizza assicurativa vigente per RCT-RCO (€ 20.000,00), il Settore Fitti e Assicurazioni della Stazione Unica Appaltante trasmette la denuncia alla società di gestione incaricata dal Comune (UP Service per sinistri occorsi dal 7.8.2007 al 6.11.2012; C.S.& A. Consulting sas per sinistri occorsi a decorrere dal 7.11.2012), la quale avvierà l'istruttoria formale comunicando all'interessato l'avvenuta presa in carico della posizione.

Se ritenuto opportuno e/o necessario sarà richiesta la disponibilità per accertamenti tecnico/peritali o la disponibilità per eventuale visita medico-legale. Solo al termine dell'attività istruttoria, la società di gestione informerà il danneggiato circa l'esito dell'istanza.

Qualora la pratica sia meritevole di accoglimento e previo raggiungimento di una ipotesi di bonario componimento, il Comune avvierà il procedimento che porterà alla liquidazione in genere entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di transazione.

#### Spett.le Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: DENUNCIA DI SINISTRO STRADA	
	nato a via
di professione	tel./cell
DICHIARO, SOTTO LA MIA PERSONALE RESE	PONSABILITA', QUANTO SEGUE:
che il giorno/, alle ore in	alla via
a causa di	
□ ho riportato i seguenti danni alla persona (se vi s	sono):
□ ho riportato danni materiali (se vi sono):	
	targa ultima revisione il
	nato a il/
condotto da:	nato a
il/residente in	alla via
allagata/bagnata/ tombini sporgenti/tombini infoss <b>condizioni meteo</b> : sereno/pioggia/neve/vento fo	orte/nebbia/grandine/non ricordo /altro; a di Stato/Polizia Municipale/Guardia di Finanza/118 tti del fatto di cui fornisco le seguenti
patente   certificato idoneità alla guida di cie  preventivi /fatture	a:     carta di circolazione   certificato di proprietà iclomotore   documento di identità   codice fisca evi fotografici   altro
, il/ il denunciante _	
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del decreto ed integrazioni, il Comune di Bari e per esso le s dati personali, comuni, sensibili e giudiziari (com Dichiara inoltre di essere informato sulle disposi protezione dei dati personali.	D DEI DATI PERSONALI o legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifico società che gestiscono i sinistri, al trattamento dei promprese dichiarazioni e fotografie della propria persono sizioni vigenti contenute nel citato Codice in materia, il il denuncia

#### Modalità di presentazione della denuncia di sinistro

#### La denuncia del sinistro può essere:

- presentata via posta (Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante- POS Fitti e Assicurazioni Via Garruba, 51 70131 Bari);
- consegnata a mani all'ufficio Protocollo della medesima Ripartizione;
- inviata tramite PEC all'indirizzo contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it;
- inviata a mezzo mail all'indirizzo rip.contrattiedappalti@comune.bari.it.

#### Documenti necessari per denunciare un sinistro

#### Ove disponibile, presentare la seguente documentazione:

- Verbali del Corpo di Polizia Municipale, Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri;
- Documentazione fotografica;
- Documenti giustificativi di spesa (preventivi, ricevute o fatture fiscali);
- Documentazione sanitaria e certificati di pronto soccorso (da riporre in busta chiusa);
- Eventuali dichiarazioni testimoniali.

#### Recapiti utili alla cittadinanza

<u>C.S.&A. CONSULTING sas</u> (per sinistri di importo inferiore alla franchigia occorsi a decorrere dal 7.11.2012)

Ufficio di front-office a disposizione dei terzi danneggiati dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00:

Viale della Resistenza, 188

**70125 BARI** 

Tel./Fax 0805650823

Email: sinistri.bari@cseaconsulting.it

Indirizzo PEC: cseacounsulting.sinistri@pec-mailbox.it

Numero verde dedicato al servizio: 800-051-332 (attivo dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

<u>UP Service di Stefano Borchi</u> (per sinistri di importo inferiore alla franchigia occorsi dal 7.8.2007 al 6.11.2012)

Via V. Di Cagno, 6

**70124 BARI** 

Numero Verde: 800661822 (da rete fissa – ore 9/13 dal Lunedì al Venerdì)

Tel: 0805247662 Fax: 0802209958

Email: up.comunebari@tiscali.it

#### **COMUNE DI BARI**

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Settore Fitti e Assicurazioni,

Via Garruba, 51

70131 Bari

e-mail rip.stazioneappaltante@comune.bari.it

pec contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it

#### Sei l'avvocato difensore del sinistrato? Informazioni utili sull'esecuzione delle sentenze

In caso di riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria della responsabilità dell'Ente, la Ripartizione Stazione Unica Appaltante è competente per la predisposizione della determinazione di impegno di spesa e per la successiva liquidazione di quanto statuito dalla sentenza, sempre che gli importi siano inferiori alla franchigia prevista dalla vigente polizza assicurativa in essere per RCT -RCO.

Per ricevere il pagamento della sorte capitale e delle spese legali, l'avvocato difensore del ricorrente dovrà inviare, la seguente documentazione:

- nota specifica dettagliata (per sorte capitale e spese) con indicazione del regime fiscale dell'avvocato;
- copie del documento di identità e del codice fiscale di parte attrice;
- copie del documento di identità e del codice fiscale dell'avvocato se distrattario;
- copie di eventuali giustificativi di spesa dei quali si chiede il rimborso;
- fattura quietanzata del CTU (nonché il decreto di liquidazione dello stesso);
- F23 quietanzato per la registrazione della sentenza se effettuata dall'avvocato;
- codice IBAN di parte attrice per effettuare il bonifico di liquidazione della sorte capitale;
- codice IBAN dell'avvocato in caso di distrazione in favore del difensore dell'attore per poter effettuare il bonifico di liquidazione delle spese legali.

Tale documentazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

e-mail rip.stazioneappaltante@comune.bari.it

pec <u>contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it</u>

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Settore Fitti e Assicurazioni, Via Garruba, 51 - 70131 Bari.

L'avvocato incaricato dal Comune di Bari di difendere l'Ente in un giudizio relativo ad un sinistro di importo inferiore alla franchigia dovrà richiedere e/o trasmettere in via telematica alla Ripartizione Stazione Unica Gestione **Pubblici Appaltante** Contratti Lavori e (rip.stazioneappaltante@comune.bari.it - c.giusta@comune.bari.it) e, per conoscenza all'Avvocatura Civica (rip.avvocatura@comune.bari.it), nonché alla Società incaricata della gestione stragiudiziale dei sinistri (C.S.&A. Consulting gestionesinistri@cseaconsulting.it o UP Service up.comunebari@tiscali.it a seconda che il sinistro sia occorso dopo o prima del 7.11.2012) ogni documentazione/atto scritto di nonché relazionare e/o causa, tempestivamente sulle risultanze processuali e sulle attività di udienza, onde favorire i consequenziali adempimenti posti a carico della Ripartizione medesima sia in fase istruttoria, sia in punto di valutazione di eventuali ipotesi transattive e di impugnazione delle sentenze.

Limitatamente ai giudizi ricadenti nella gestione della CS&A Consulting (e quindi per sinistri occorsi a decorrere dal 6.11.2012), in ipotesi di CTU, potrà richiedere direttamente alla predetta Società (avendo cura di inserire sempre la Ripartizione Stazione Unica Appaltante per conoscenza), il nominativo del consulente che prenderà parte alle operazioni peritali nell'interesse della C.A., trattandosi di attività incombente al Gestore del Servizio C.S.&A. Consulting ai sensi del vigente capitolato d'appalto.

L'avvocato incaricato dal Comune di Bari di difendere l'Ente in un giudizio relativo ad un sinistro stradale per ricevere il proprio compenso potrà rivolgersi alla Ripartizione che gli ha conferito l'incarico (mail rip.avvocatura@comune.bari.it se trattasi della Ripartizione Avvocatura).

#### Le convenzioni di negoziazione assistita

Con il Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo".

In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato.

La legge la definisce in termini di accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

La finalità della negoziazione assistita è "risolvere in via amichevole" una controversia civile in quanto si tratta a tutti gli effetti di uno strumento di alternative dispute resolution, volto a veicolare la trattazione delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte degli interessati in lite di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo.

Due sono le ipotesi di negoziazione assistita previste dal nuovo intervento normativo: procedura facoltativa o volontaria e procedura obbligatoria.

La negoziazione assistita è obbligatoria, nel senso che sussiste l'obbligo di invitare, tramite l'avvocato, l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, per chi intenda:

- esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

In tali casi, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione. Se invece la negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

#### a) Il procedimento della negoziazione assistita

Il legale del cittadino sinistrato formula alla controparte Comune di Bari un invito a stipulare una convenzione di negoziazione inviandola ai seguenti recapiti:

contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it oppure Via Michele Garruba, 51 70122 – Bari.

Tale invito deve indicare l'oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro.

Inoltre deve contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;

Se l'invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, ovvero vi è dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati, può essere proposta la domanda giudiziale.

In particolare, quanto alla redazione della convenzione di negoziazione occorre precisare che, a norma dell'art. 2, essa:

- deve indicare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e, come aggiunto in sede di conversione, non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
- · deve altresì indicare l'oggetto della controversia;
- va redatta in forma scritta a pena di nullità;
- va sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni;

Sul punto va sottolineato come l'assistenza degli avvocati sia, quindi, obbligatoria. Al fine di contenere la dilatazione della spesa pubblica, mediante aggravi connessi al conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro, è imposto al Comune di Bari, quale pubblica amministrazione, l'obbligo di affidare, la convenzione di negoziazione alla propria Avvocatura.

Pertanto, nel caso in cui sussista la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire all'istanza di convenzione di negoziazione, la Stazione Unica Appaltante Settore Fitti e Assicurazioni darà riscontro all'avvocato difensore del sinistrato, interessando anche la Ripartizione Avvocatura, ai fini della fissazione del primo incontro (che ha luogo solitamente nella giornata di martedì, ore 16.00 – 18.00, presso gli uffici della Civica

Avvocatura in Via Principe Amedeo, 26, Bari) e della formalizzazione dell'accordo o del mancato accordo, giusta previsione ex art. 2 co. I bis D.L. 132/14.

#### b) Esito della negoziazione

Lo svolgimento della negoziazione può portare ad un risultato positivo o negativo. In caso di mancato accordo viene redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano.

In caso, invece, di accordo raggiunto la convenzione deve essere conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico, è sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce titolo esecutivo.

# I presupposti del risarcimento del danno i limiti alla responsabilità del Comune

Il cittadino che si ritenga danneggiato per fatto imputabile alla civica amministrazione in relazione agli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza rivenienti dall'esercizio delle funzioni istituzionali, può rivolgere istanza volta all'espletamento dell'istruttoria ed eventuale formulazione di un'offerta risarcitoria secondo l'iter procedimentale descritto nei paragrafi precedenti.

Sin d'ora è possibile definire i limiti di ammissibilità di siffatte istanze, avuto riguardo alle fattispecie di danno maggiormente ricorrenti e alle concrete modalità di accadimento che, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali in materia, possono determinarne il rigetto.

Sinistri provocati da dissesto stradale: costituisce jus receptum il principio secondo cui il danneggiato che adduca la responsabilità della pubblica amministrazione in relazione a sinistro che si assuma provocato da un dissesto stradale è, in ogni caso, obbligato a fornire la piena prova del fatto storico e della riconducibilità, sotto il profilo eziologico, dell'evento di danno ad una insidia (o trabocchetto) caratterizzata dal duplice concorrente requisito della non visibilità e non prevedibilità. Per contro, allorquando l'utente della pubblica via, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi e quindi evitare la lamentata situazione di pericolo, alla condotta del terzo potrà riconoscersi piena efficienza eziologica nella causazione dell'evento, sino ad escludere del

tutto la responsabilità del danneggiante (cfr., ex multis: Cass. civ. 20.1.2014, n. 999; conf.: Cass. Civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; 22 aprile 2010, n. 9546; 6.10.2010 n. 20757).

Altri fattori idonei ad escludere la responsabilità dell'Ente proprietario della strada sono:

- 1. la riconducibilità del dissesto a manomissioni del suolo pubblico autorizzate ai sensi del vigente Regolamento per l'apertura e chiusura dei cavi stradali approvato con deliberazione della G.M. n. 7383/1989 e del relativo disciplinare tecnico, ogni responsabilità per danni a terzi in tal caso gravando sul concessionario, sino alla regolare riconsegna dell'area occupata;
- 2. la riconducibilità del dissesto a lavori eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto, con conseguente ripartizione delle responsabilità secondo le regole di cui alla vigente disciplina codicistica (artt. 1655 e ss. c.c.);
- 3. trasferimento convenzionale degli obblighi di manutenzione e vigilanza della strada pubblica in capo ad altro soggetto: a titolo di esempio, vengono in rilievo i sinistri verificatisi nell'area dell'agglomerato industriale di Bari, imputabili, ai sensi delle convenzioni stipulate per il quinquennio 2012-2016, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (Consorzio ASI), espressamente obbligato all'esecuzione di ogni intervento manutentivo (anche della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, del verde e dell'arredo urbano) nonché all'assicurazione per infortuni stradali e alla relativa gestione dei sinistri;

4. presenza di manufatti o impianti riconducibili ai titolari di c.d. sottoservizi (ENEL, Telecom, AQP, etc.), espressamente tenuti, ai sensi del Protocollo d'Intesa adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 342 del 12.6.12 – integrante il citato Regolamento Comunale per l'apertura e chiusura dei cavi in sede stradale - e avuto particolare riguardo alla manutenzione dei tombini, a "provvedere al monitoraggio del corretto stato di manutenzione dell'area (oggetto di concessione permanente di suolo pubblico, ndr) ed in caso di cedimento del tombino rispetto al piano stradale provvedere al livellamento".

Sinistri imputabili a c.d. caso fortuito: rientra nella nozione di caso fortuito sia l'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile (si pensi alla presenza di una chiazza d'olio su sede stradale), sia la condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile alla omissione di normali cautele esigibili in situazioni analoghe.

Anche in tali casi deve escludersi la responsabilità dell'Amministrazione per sinistri non riconducibili a situazioni di pericolo intrinsecamente connesse al bene demaniale, né rimovibili per tempo attraverso l'impiego della diligenza in concreto esigibile dall'Ente comunale.

Sinistri provocati da animali randagi: ai sensi della normativa vigente (Legge quadro n. 281/91 e Legge della Regione Puglia n. 12/95) incombe alla Azienda Sanitaria Locale l'attività di vigilanza e recupero dei cani randagi, residuando in capo all'Amministrazione comunale la costruzione e gestione di canili e rifugi sanitari, nonché (in generale) l'adozione di misure volte ad evitare che animali randagi possano arrecare danno a persone o

cose nel territorio comunale, ferma restando la competenza operativa in materia delle ridette Aziende Sanitarie, dipendenti dalla Regione e strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari regionali.

Discende da quanto sopra che nessuna responsabilità appare ascrivibile all'Amministrazione comunale in siffatte fattispecie di danno, avuto riguardo alle attività che il Comune di Bari ha posto in essere per contrastare il fenomeno del randagismo anche nelle more della realizzazione del canile comunale (contratti di affidamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi, convenzioni con l'Università degli Studi di Bari per l'attività di sterilizzazione di cani e gatti randagi e per l'applicazione di micro chips volti a favorirne il controllo, provvedimenti recanti misure di sostegno alle associazioni animaliste operanti sul territorio etc.) e tenuto conto che le Ripartizioni comunali competenti (Igiene e Ambiente – Polizia Municipale) provvedono puntualmente a dare comunicazione alla ASL di eventuali avvistamenti o segnalazioni di animali randagi sul territorio, al fine di consentirne il recupero.

Danneggiamento di immobili per fenomeni infiltrativi: ai sensi dell'art. 107 del vigente Regolamento Edilizio "Il Comune non assume alcuna responsabilità per infiltrazioni d'acqua o di umidità attraverso i lucernari provenienti dal suolo stradale, dai condotti immondi o in dipendenza di lavori eseguiti nella sede stradale", l'art. 46 del vigente Regolamento d'Igiene dispone, inoltre, che "salvo quanto è disposto dal locale regolamento edilizio, nella costruzione degli edifici debbono porsi in opera i mezzi di isolamento che la tecnica suggerisce per evitare che l'umidità del

sottosuolo si trasmetta al materiale delle fondazioni ed ai muri perimetrali". Discende dal menzionato quadro normativo che la manutenzione della strada pubblica non assolve alla funzione di impermeabilizzazione delle superfici, essendo volta alla mera regolarizzazione delle stesse al fine di garantirne la fruibilità da parte degli utenti. Conseguentemente, nessuna responsabilità potrà ascriversi alla C.A. in relazione alla mancata esecuzione di interventi manutentivi (realizzazione di intercapedini, opere di impermeabilizzazione etc.) volti ad impedire il verificarsi di fenomeni infiltrativi dalla strada pubblica, gli stessi incombendo al proprietario dell'immobile.

#### Normativa di riferimento

#### L. 20.03.1865, n. 2248, all. F) art. 22:

- co. 2 "Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le contro banchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri."
- co. 3 "Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti."
- co. 4 "I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti." che classificano, rispettivamente, le strade provinciali e quelle comunali;"

#### R.D. 15.11.1923, n. 2506:

- art. 1 Lett. D): "Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi:
- d) Appartengono alla 4^ classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi."

Art. 5: "Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4^ classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese."

#### L. 12.02.1958, n. 126:

art. 8, "Procedura per la classificazione delle strade comunali.

La classificazione delle strade comunali e' fatta con deliberazione del Consiglio comunale.

La deliberazione e' pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, per le sue definitive determinazioni".

#### D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada:

art. 2, co. 5: "Riguardo al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione, nonché per le esigenze di carattere amministrativo, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale."

#### art. 14: "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade:

- 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature, impianti e servizi;
  - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
  - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
  - 2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
    - a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

- b) all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
- 3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
- 4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune".

#### art. 21: "Opere, depositi e cantieri stradali

- 1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
- 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
- 3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila."

#### art. 32: "Segnalamento e delimitazione dei cantieri.

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

- 2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
- 3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
- a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);
- b) segnali di obbligo:
- 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);
- 2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, II.80/e);
- 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);
- 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);
- 5) passaggi consentiti (fig.II.83);
- c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);
- d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b, II.413/c);
- e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).
- 4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
- a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
- b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
- c) strada deformata (fig. II.389);
- d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
- e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);

- f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
- 5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:
- a) le barriere;
- b) i delineatori speciali;
- c) i coni e i delineatori flessibili;
- d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
- e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
- 6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale."

#### **Codice Civile**

art. 822, C.C.: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del <u>demanio pubblico</u>, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico".

art. 824, C.C.: "I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali."

art. 826 C.C.: "I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio."

- art. 934 C.C. SEZIONE II Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione (OPERE FATTE SOPRA O SOTTO IL SUOLO)
- 1. "Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge."
- art. 1227, co. 1, C.C.: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate."

art. 1227 C.C.: "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il <u>risarcimento</u> è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

art. 1665, co. 3, C.C. "... Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata (2).

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica (3)"....

art. 2043 C. C.: "Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

art. 2051 C.C.. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."

art. 2055, C.C.: "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali."

#### art. 2056 C.C.: "Valutazione dei danni.

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso."

art. 2697 C.C.: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."

art. 2729 C.C.: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni."

#### Rassegna giurisprudenziale

#### Sentenza n. 468/13 – Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile

L'Autorità giudicante ha dichiarato che l'intero onere probatorio ricade sul danneggiato, che deve dimostrare in primo luogo il nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia e caduta determinata da tale insidia.

L'utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di auto responsabilità, di un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale, al fine di salvaguardare la propria incolumità, a maggior ragione ove si tratta di minore lasciato circolare da solo.

Il Tribunale ha pertanto richiamato la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che, sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c., sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di "affidamento soggettivo anomalo".

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condannato l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali;
- 3) Posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.

#### Sentenza n. 2497/13 - Tribunale di Bari - Terza Sezione Civile

E' noto che in ipotesi di domanda di risarcimento danni derivati da caduta sul piano stradale per sconnessione dello stesso, si può vertere sia nel campo della generale responsabilità ex art. 2043 c.c. (in cui l'intero onere probatorio ricade sul danneggiato), sia nell'ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ, secondo il consolidato orientamento della Cassazione. In entrambi i casi, tuttavia, spetta al danneggiato fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza

dell'insidia, intesa come imprevedibilità e non avvistabilità del pericolo e caduta determinata da tale insidia.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha rigettato la domanda.

#### Sentenza n. 2713/14 – Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile

L'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Bari chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta avvenuta sul marciapiede, per essere questa stata provocata da un dissesto della pavimentazione.

Le stesse prove orali indicate dall'attrice ed assunte in corso di causa non consentono una valutazione.

Allo stesso tempo, lo stato dei luoghi e le modalità della caduta così come descritte dall'attrice, consentono di concludere che l'evento dannoso sia ascrivibile alla condotta disattenta ed imprudente della danneggiata, tale da escludere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e da svilire la cosa a mero tramite del danno.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condannato l'attrice a pagare in favore del convenuto le competenze di causa;
- 3) Posto le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice.

# Sentenza n. 2713/14 - Tribunale Civile di Bari – Terza Sezione Civile

L'Autorità giudicante adita ha dichiarato che nella fattispecie, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni materiali riportati dal ciclomotore, in occasione del sinistro stradale, è da escludere l'elemento della non visibilità necessario a qualificare la circostanza come insidia.

E' stato poi ritenuto non sussistente anche il requisito della non prevedibilità dal momento che trattasi di strade aperte all'uso generalizzato veicolare.

Si deve, perciò, escludere che l'ente proprietario avesse avuto i tempi tecnici per intervenire e rimuove il pericolo.

Va in definitiva esclusa la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. e rigettata la domanda attorea.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condannato gli attori a pagare, in solido, al convenuto le competenze professionali.

#### Sentenza n. 2714/14 - Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile

L'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Bari chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta avvenuta sul manto stradale provocata da una buca presente a ridosso del marciapiede.

Deve precisarsi, tuttavia, che non ogni caduta su strada comporta di per sé la ricorrenza di detta fattispecie di responsabilità: al contrario la medesima si fonda, oltre che sul rapporto di custodia, che nel caso di specie non è in discussione, anche sul fatto che il danno si sia verificato: o nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, o in conseguenza dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa, che si inserisca nella sua struttura in nodo da alterarne la natura e da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva.

Alla luce di tali principi se è pur vero che non esiste alcuna discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento – ed infatti la pericolosità può costituire un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, oppure può discendere dal suo connaturato dinamismo, o, infine da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere, così da provocarne un'attitudine di per sè lesiva – è indubbio, tuttavia, che spetti all'attore provare la ricorrenza di uno dei detti ultimi presupposti. In mancanza di questi il rapporto tra l'evento dannoso e la cosa non potrebbe che ricostruirsi in termini di mera occasionalità.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condannato l'attrice a pagare in favore del convenuto le competenze professionali del presente giudizio;
- 3) posto le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice.

#### Sentenza n. 3012/14 - Giudice di Pace di Bari

In ordine all'an di causa, dalle risultanze istruttorie e dalla dinamica del sinistro appare contraddittoria sugli elementi essenziali e difforme dalla rappresentazione resa nell'atto introduttivo del giudizio.

La domanda non consente di ritenere assolto l'onere di parte attrice previsto e disciplinato dall'art. 2697 c.c.

In conclusione, il Giudice di Pace di Bari ha rigettato la domanda attorea perché non provata.

#### Sentenza n. 4074/14 - Tribunale di Bari - Terza Sezione Civile

L'attore, all'esito del giudizio, non soltanto non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, ma non ha neppure chiarito le concrete modalità del sinistro e le circostanze che avrebbero dato luogo alla sua verificazione.

Anche la deposizione testimoniale non appare credibile, poiché contrasta inesorabilmente con alcuni elementi indiziari emersi dall'istruzione.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda attorea;
- 2) condannato l'attore al pagamento in favore del convenuto delle competenze professionali.

#### Sentenza n. 4347/14 - Tribunale di Bari - TerZa Sezione Civile

L'attrice conveniva in giudizio il Comune di Bari ed il Condominio XXX chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta avvenuta a causa di una mattonella sconnessa posta sulla rampa di accesso del garage del condominio stesso sito nell'abitato di Bari.

La norma (art. 2051 c.c.), non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso casuale tra la res in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Ebbene, ritiene il Giudicante che, nella specie, dalle risultanze processuali non emerge la prova della sussistenza, rilevante sul piano oggettivo del fatto costituente fonte di responsabilità, nella prospettiva del richiamato art. 2051 c.c., del nesso di causalità fra evento dannoso ed il bene pubblico su cui, come rilevato, si estendeva l'obbligo di vigilanza dell'amministrazione convenuta.

Ne deriva che la res ha svolto esclusivamente il ruolo di occasione dell'evento dannoso, provocato, in realtà, da una causa estranea ad essa, e cioè dallo stesso comportamento colposo della danneggiata.

Infatti, alla luce dello stato dei luoghi appare evidente che se l'attrice avesse tenuto un comportamento più prudente ed accorto ben avrebbe potuto adottare le normali cautele necessarie per evitare il danno.

Può, infatti, rientrare nella normale diligenza, notare possibili ostacoli anche sulle pavimentazione stradali o sui marciapiedi e, quindi, percepire con utile anticipo la presenza o meno e l'entità di dislivelli, onde predisporre le opportune cautele.

E' evidente, invece, che l'incidente è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima, in forza del principio di auto responsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

In presenza di negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via, ogni asperità, anche la più insignificante, può trasformarsi in una insidia e/o trabocchetto idonei a fondare la responsabilità civile della P.A.

Tenuto conto di quanto sopra, la domanda proposta dalla parte attrice è stata necessariamente respinta e restano a carico dell'attrice le spese della CTU.

#### Sentenza n. 4805/14 - Tribunale di Bari - Terza Sezione Civile

L'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Bari chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta avvenuta nell'abitato di Bari.

- del teste escusso, il quale "non ha visto l'attrice mettere il piede in fallo".

La conformazione dell'insidia stradale e della valutazione della potenziale pericolosità della stessa ha impedito di ritenere raggiunta la prova rigorosa della responsabilità del Comune e ha condotto al rigetto della domanda.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condanna l'attrice a pagare in favore del convenuto le competenze e spese di lite;
- 3) posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.

#### Sentenza n. 5237/14 – Tribunale di Bari – Terza sezione civile

L'Autorità giudicante ha preliminarmente evidenziato che, in materia di beni demaniali, la sentenza del 23/1/2009 n. 1691 della Suprema Corte ha ritenuto doversi applicare l'art. 2051 c.c. al Comune.

Alla luce di tali principi, se è pur vero che non esiste alcuna discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento – ed infatti la pericolosità può costituire un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, oppure può discendere dal suo connaturato dinamismo, o, infine da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere, così da provocarne un attitudine di per se lesiva – è indubbio, tuttavia, che spetti all'attore provare la ricorrenza di uno dei detti ultimi presupposti in mancanza dei quali il rapporto tra l'evento dannoso e la cosa non potrebbe che ricostruirsi in termini di mera occasionalità.

Non potendo ritenersi essere stata raggiunta la prova rigorosa della responsabilità del Comune e conducono al rigetto della domanda".

In conclusione, il Tribunale di Bari – III sez. Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condannato la parte attrice a pagare in favore del convenuto le competenze e spese del giudizio;
- 3) posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.

Sentenza n. 5344/14 – Tribunale Civile di Bari – Terza sezione civile.

Esponeva l'attore che, alla guida del ciclomotore (...), percorrendo la via (....) si imbatteva in un profondo solco presente sul manto stradale che gli faceva perdere l'equilibrio e lo faceva rovinare al suolo.

Il Giudice, in tal caso, ha ritenuto la domanda infondata sia in fatto che in diritto e l'ha rigettata con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio. Ha ritenuto che la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c.

Ha specificato che grava in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo.

Nel caso di specie, si è ritenuto che l'evento dannoso di cui è causa fosse addebitabile esclusivamente al comportamento anomalo dell'attore, atteso che la situazione di pericolo rappresentata dalla presenza della buca al centro della carreggiata era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali regole di cautela e prudenza da parte del conducente, nonché l'osservanza delle basilari norme del Codice della Strada.

Ulteriore elemento di responsabilità dell'attore è stato ravvisato nella circostanza che, contravvenendo alle norme del Codice della Strada, lo stesso sicuramente teneva una condotta di guida che non gli consentiva di avvertire il pericolo – sempre possibile su una strada aperta al pubblico – e di arrestare in condizioni di sicurezza il suo motociclo.

In ipotesi di circolazione stradale, infatti, si esige dall'automobilista o dal motociclista un onere maggiore di responsabilità, di prudenza e di attenzione. Alcuna responsabilità pertanto si è potuta addebitare al proprietario della strada.

Inverosimile è stata, poi, la deposizione resa dall'unico testimone ascoltato nel corso del giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea è stata rigettata con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla spese di giudizio.

In conclusione, il Tribunale di Bari ha:

- 1) posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice;
- 2) condannato l'attore al pagamento in favore del convenuto Comune.

Sentenza n. 100/15 – Giudice di Pace di Bari

L'attore ha convenuto in giudizio il Comune di Bari, chiedendone la condanna a titolo di risarcimento danni materiali subiti dalla propria autovettura incappata in una buca.

La domanda proposta da parte attrice è risultata infondata e non provata.

L'attore, infatti, non ha assolto all'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697/1 c.c. per confermare i fatti costituitivi della domanda, con conseguente carenza di prova sia in punto di responsabilità che di danno, nonché sul nesso di causalità tra fatto e danno lamentato.

In conclusione, il Giudice di Pace di Bari lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Bari.

#### Sentenza n. 360/15 – Tribunale di Bari – Terza sezione civile.

L'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di Bari chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta avvenuta nell'abitato di Bari, per essere questa stata provocata dalla presenza di una sconnessione della pavimentazione pubblica percorsa dall'attrice.

L'Autorità giudicante ha precisato, tuttavia, che non ogni caduta comporta di per sé la ricorrenza di detta fattispecie di responsabilità: al contrario, la medesima si fonda, oltre che sul rapporto di custodia, che nel caso di specie non è in discussione, anche sul fatto che il danno si sia verificato:

- nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, oppure
- in conseguenza dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa, che si inserisca nella sua struttura in modo da alterarne la natura e da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva.

Alla luce di tali principi, se è pur vero che non esiste alcuna discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento – ed infatti la pericolosità può consistere un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, oppure può discendere dal suo connaturato dinamismo o, infine, da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (così da provocarne un'attitudine di per sè lesiva), è indubbio, tuttavia, che spetti all'attore provare la ricorrenza di uno dei detti ultimi presupposti in mancanza dei quali il rapporto tra l'evento

dannoso e la cosa non potrebbe che ricostruirsi in termini di mera occasionalità.

Pertanto, gli elementi emersi in giudizio, unitamente valutati, hanno impedito di ritenere raggiunta la prova rigorosa della responsabilità del Comune e condotto al rigetto della domanda.

In conclusione, il Tribunale di Bari – III Sezione Civile ha:

- 1) rigettato la domanda;
- 2) condannato l'attrice a pagare in favore del convento Comune le competenze professionali del presente giudizio;
- 3) posto le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice.

#### Sentenza n. 1063/15 - Tribunale di Bari - Terza Sezione Civile

L'attore citava in giudizio il Comune e l'AQP spa per sentirli condannare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell'incidente occorso in data (....), allorché, mentre transitava a piedi sulla via (....), scendendo dal marciapiede cadeva in prossimità di un chiusino.

Ha affermato l'Autorità giudicante che la parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/ eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode.

Nella fattispecie l'istruttoria orale svolta non consente di ritenere acquisita la prova certa circa l'esistenza di una relazione causale/ eziologia tra il chiusino e la caduta dell'attrice

In conclusione, il Tribunale di Bari – Tersa Sezione Civile ha rigettato la domanda attorea.

### Andamento frequenza sinistri e liquidazioni dell'Ente

Anno di riferimento	Numero sinistri	Liquidato diretto Ente	Costo Medio Annuo	Riduzione percentuale frequenza	Riduzione percentuale importo liquidato annuo
2008	2396	€ 2.062.686,00	860,89	0,00	0
2009	2854	€ 2.226.730,00	780,21	19,12	7,95
2010	2056	€ 1.710.691,00	832,05	-14,19	-17,06
2011	1749	€ 1.429.822,00	817,51	-27,00	-30,68
2012	1676	€ 637.694,00	380,49	-30,05	-69,08
2013	1132	€ 468.007,00	413,43	-52,75	-77,31
2014	1023	€ 207.597,00	202,93	-57,30	-89,94
Settembre 2015	327	€ 11.851,00	36,24	-86,35	-99,43

totali sino al 31 Ottobre 2012		
2008 - 2012	10527	€ 7.977.667,00
Costo medio	sinistro	€ 757,83

medie da Novembre 2012 a Settembre 2015		
2012 - 2015	2686	776.411,0
Costo med	io sinistro	€ 289,0

Percentuale di	
abbattimento del costo	61,86%
medio dei sinistri	

Percentuale di abbattimento della	76,48%
frequenza	-

<sup>\*</sup>Dati forniti da CS&A Consulting sas società incaricata dal Comune di Bari per la gestione dei sinistri









